

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

#### **Compensazione n. 5**

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

#### **Compensazione n. 6**

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

#### **Compensazione n. 7**

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

#### **Compensazione n. 8**

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 9**

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 10**

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

#### **Compensazione n. 11**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD  
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**

*All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.*

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

**Compensazione n. 3**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

**Compensazione n. 4**

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

### Compensazione n. 5

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello

*Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero degli affari esteri:*

*Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):*

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

*Ministero dei lavori pubblici:*

*Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):*

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

*Ministero del commercio con l'estero:*

*Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):*

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

*Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):*

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

*Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):*

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

*Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):*

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

*Totale compensazione:*

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).*

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

#### **Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-*bis*.

*(Disposizioni in materia di gas metano).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

#### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-*bis*.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).*

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

#### **Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).*

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

#### **Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-*bis*.

*(Disposizioni in materia di IVA).*

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

*a)* sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter*) e 127-*decies*);

*b)* al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di maté;

c) al numero 127-*novies*, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

#### **Compensazione n. 11**

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

#### **Compensazione n. 12**

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: *attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.* Articolo 1, comma 1: *prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

#### **Compensazione n. 13**

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

*Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).*

#### **Compensazione n. 14**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

#### **Compensazione n. 15**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, *sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144,*

lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

#### **Compensazione n. 1**

*Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:*

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

#### **Compensazione n. 2**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 3**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione n. 4**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

*Ministero delle finanze:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 7**

*Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 8**

*All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Compensazione n. 10**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR**

*All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.*

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

#### **Compensazione n. 4**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO**

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

**Compensazione n. 1**

*All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

**Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

**Compensazione n. 3**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO COMUNISTA**

*All'onere relativo si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti dall'articolo 61, Tabella A, relativi al Ministero delle finanze.*

**Compensazione n. 1**

**(A.C. 6557 - sezione 2)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Patrimonio immobiliare dello Stato).*

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: « aventi valore significativo » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere ».

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità

di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze ».

4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

« 99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni im-

mobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, inclusi quelli marittimi, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma ».

5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comu-

nicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri ».

6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « approvati e resi esecutivi » sono sostituite dalla seguente: « stipulati ».

7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive

tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente ai programmi nei quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge ».

10. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.

11. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

12. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

4. 51. (ex 6. 21.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

4. 52. (ex 6. 22.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,*

**Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.**

4. 1. (ex 6. 65.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,*

- \* 4. 2. (ex 6. 69.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,*

- \* 4. 3. (ex 6. 16. e 6.14.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

4. 53. (ex 6. 23.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dando priorità ai beni concessi in locazione alle famiglie che percepiscono un reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.*

4. 4. (ex 6. 13.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dimissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.**

4. 66. (ex 6. 64.) Manzione, Acierno, Bagliani.

*Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dimissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.*

- \* 4. 55. (ex 6. 57.) Scalia.

*Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dimissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito*

inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

\* **4. 54.** (ex 6. 38.) Pistone.

*Al comma 3, capoverso 99, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Sono fatti salvi i beni immobili già acquisiti dai comuni in base all'articolo 3, commi 86 e seguenti, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche se il Ministero delle finanze non li ha formalmente consegnati.

**4. 5.** (ex 6. 52.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

*Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole:* , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

**4. 56.** (ex 6. 25.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole:* , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

\* **4. 6.** (ex 6. 85.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozzalunga, Proietti.

*Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole:* , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

\* **4. 7.** (ex 6. 15.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole:* , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

**4. 8.** (ex 6. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sostituire le parole:* anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, *con le seguenti:* secondo le norme della contabilità dello Stato.

**4. 44.** (ex 6. 506.) Malavenda.

*Al comma 3, capoverso 99, sopprimere dal quarto al settimo periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**4. 58.** (ex 6. 27.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il quarto periodo.*

**4. 9.** (ex 6. 6.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole:* sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**4. 57.** (ex 6. 26.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole:* sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato.

**4. 43.** (ex 6. 505.) Malavenda.

*Al comma 3, capoverso 99, quinto periodo, sostituire le parole:* esonerato dalla consegna dei documenti *con le seguenti:* obbligato alla consegna dei documenti catastali.

**4. 11.** (ex 6. 7.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al terzo comma, capoverso 99, quinto periodo sostituire le parole da:* nonché fino

alla fine del periodo con le seguenti: producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

- 4. 10.** (ex 6. 71.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente:* La scelta del notaio spetta alla parte acquirente.

- 4. 12.** (ex 6. 8.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 99, settimo periodo, sostituire le parole da:* possono essere alienati sino alla fine del comma con le seguenti: sono alienati dai comuni nel cui territorio è ubicato il bene da alienare con conseguente compartecipazione agli utili del comune stesso non inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita del bene.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

- 4. 61.** (ex 6. 24.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 3, capoverso 99, ottavo periodo, dopo le parole:* importo pattuito aggiungere le seguenti: , che non può essere inferiore al prezzo medio di mercato di unità similari,

- 4. 13.** (ex 6. 70.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, capoverso 99, ottavo periodo, sopprimere le parole da:* al netto di una commissione percentuale sino alla fine del periodo.

- 4. 14.** (ex 6. 9.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il nono ed il decimo periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

- 4. 59.** (ex 6. 28.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il nono periodo.*

- 4. 15.** (ex 6. 10.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.**

- 4. 16.** (ex 6. 61.) Possa.

*Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.*

- \* **4. 17.** (ex 6. 11) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.*

- \* **4. 60.** (ex 6. 56.) Scalia.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* lire 1.000 miliardi, *con le seguenti:* lire 920 miliardi.

- 4. 92.** (ex 6. 59.) Scalia, Turrone.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

- 4. 63.** (ex 6. 29.) Bonato, Giordano, Malentacchi.

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

99-ter. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Ente Tabacchi Italiani non conferiti nei fondi di cui al comma 86; il relativo programma di alienazione è definito in concerto con il Ministero delle finanze che ne cura l'attuazione.

**4. 18.** (ex 6. 55.) Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, dopo le parole: di utilizzazione agricola aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli funzionali alle attività istituzionali di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale.*

**4. 64.** (ex 6. 19.) Zagatti, Gerardini, Bandoli, Calimani, Cappella, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ; il relativo programma di alienazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . La rivendita, rivolta esclusivamente agli imprenditori agricoli, avviene previo accorpamento dei terreni interessati in lotti minimi omogenei, in relazione al loro valore di mercato, ed è regolata da un programma di alienazione, definito di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, che provvede ad indicare i requisiti minimi dei potenziali acquirenti, sulla base di criteri che tengano conto dell'età, delle capacità imprenditoriali e delle effettive prospettive di sviluppo delle strutture aziendali condotte dagli acquirenti medesimi.*

**4. 19.** (ex 6. 53.) Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*

**4. 20.** (ex 6. 75.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, secondo periodo, sostituire le parole: inclusi quelli marittimi con le seguenti: , compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale*

**4. 89.** Saia, Gerardini.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: , previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari,*

**4. 21.** (ex 6. 72.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: in lotti minimi fino alla fine del periodo con le seguenti: in lotti non superiori a dieci ettari deve essere effettuata ad imprenditori agricoli singoli o associati con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età, che sono conduttori di tali fondi, consentendo il diritto di prelazione. Qualora i conduttori non siano interessati all'acquisto ma vogliono esercitare solo la conduzione di detti fondi, questi non possono essere venduti a terzi. Non può essere ceduto al medesimo imprenditore, né a suoi parenti e affini, né a suoi soci un numero di lotti superiore a due.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**4. 65.** (ex 6. 30.) Bonato, Giordano, Malentacchi.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: di dieci ettari con le seguenti omogenei, in relazione al loro valore di mercato,*

- 4. 22.** (ex 6. 54.) Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dieci ettari con le seguenti: venti metri quadri.*

- 4. 77.** Malavenda.

*Seguono altri 1.964 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dieci ettari con le seguenti: 1.984 metri quadri.*

- 4. 78.** Malavenda.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: piena vitalità aziendale aggiungere le seguenti: compresa quella.*

- 4. 100.** Governo.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: quaranta anni aggiungere le seguenti: e 301 giorni.*

- 4. 79.** Malavenda.

*Seguono altri 299 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: quaranta anni aggiungere le seguenti: e 2 giorni.*

- 4. 80.** Malavenda.

*Al comma 4, capoverso 99-bis, quarto periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 45 anni.*

- 4. 23.** (ex 6. 74.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

- 4. 91.** (ex 6.33). Bonato, Giordano, De Cesaris.

*Al comma 5, capoverso 100, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 0,001.*

- 4. 81.** Malavenda.

*Seguono altri 600 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 5, capoverso 100, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 10,50.*

- 4. 82.** Malavenda.

*Al sesto periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.*

- 4. 50.** Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 5, capoverso 100, quarto periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta*

- 4. 83.** Malavenda.

*Seguono altri 89 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*